



PROTOCOLLO DI INTESA

tra

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

e

Provincia autonoma di Trento

Regione Lombardia

Regione del Veneto

per la

**Progettazione e la realizzazione
della ciclovia turistica “Ciclovia del Garda”**

PREMESSO CHE

- l'articolo 1, comma 640, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e successive modificazioni e integrazioni ha previsto un primo stanziamento di specifiche risorse - per gli anni 2016, 2017 e 2018 - per interventi finalizzati allo sviluppo della mobilità ciclistica ed in particolare per la progettazione e la realizzazione di un sistema nazionale di ciclovie turistiche, con priorità per alcuni percorsi tra cui ricade la "**Ciclovía del Garda**", d'ora in poi per brevità denominata "Ciclovía";
- l'articolo 1, comma 144, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ha previsto che per lo sviluppo del sistema nazionale delle ciclovie turistiche ai sensi del su indicato comma 640, della legge n. 208 del 2015, è autorizzata l'ulteriore spesa di 13 milioni di euro per l'anno 2017, di 30 milioni di euro per l'anno 2018 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024;
- l'articolo 52 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ha introdotto ulteriori priorità di percorsi ciclistici tra cui ricade la **Ciclovía del Garda**, d'ora in poi per brevità denominata "Ciclovía";
- il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 517 di data 29 novembre 2018 ha definito le modalità di individuazione e realizzazione dei progetti e degli interventi, nonché il piano di riparto e le modalità di erogazione delle risorse, stanziata con la legge di cui sopra;
- la mobilità ciclistica, modalità di spostamento ecosostenibile, costituisce uno degli elementi caratterizzanti lo sviluppo turistico sia delle zone interne, di minore attrattività per il turismo di massa, sia delle aree di maggiore interesse storico-culturale, attraverso la valorizzazione delle identità, delle eccellenze dei territori;
- la creazione di un sistema di ciclovie turistiche, nel contesto nazionale, può rappresentare un ulteriore elemento di sviluppo e valorizzazione turistica del nostro Paese, soprattutto se tale sistema risulta interconnesso con le altre modalità di trasporto;
- la realizzazione di un sistema nazionale di ciclovie turistiche deve tendere ad una rete di direttrici principali ed un insieme di itinerari cicloturistici extraurbani interconnessi con le reti ciclabili in ambito urbano;
- la promozione del patrimonio storico-artistico può essere perseguita anche con la messa a punto di nuove strategie di crescita sostenibile che valorizzano le peculiarità caratterizzanti il tessuto dei differenti territori e che sono in grado di innescare processi di miglioramento economico generando opportunità di crescita diffusa e durevole nel tempo, in armonia con il paesaggio e l'ambiente;
- lo sviluppo ecosostenibile del territorio è anche direttamente connesso alla rivalutazione e all'insediamento di imprese locali, di piccola e media dimensione, che traggono dal contesto agricolo, dalle tradizioni enogastronomiche, dal patrimonio storico-culturale e ambientale gli elementi a base del loro radicamento e della loro stabilità nel tempo;
- tale sviluppo può essere perseguito attraverso la promozione dell'imprenditorialità turistica e la crescita di un settore produttivo strategico per la ripresa economica, nonché assicurando la competitività dell'offerta turistico-culturale italiana con azioni congiunte mirate alla valorizzazione del paesaggio e del patrimonio storico-artistico e ambientale anche delle aree interne del Paese;
- la messa a sistema delle potenzialità dell'imprenditoria turistica, del valore del paesaggio e del patrimonio storico-artistico per mezzo di una offerta turistico-culturale competitiva, adeguatamente sostenuta da infrastrutture capillari quali le ciclovie turistiche, può costituire un *unicum* strategico per lo sviluppo e la crescita economica;
- nell'ambito dell'attuale indirizzo politico-amministrativo, il perseguimento di tali finalità costituisce uno degli obiettivi prioritari per il rilancio economico del Paese da favorire attraverso l'applicazione della disciplina normativa di cui all'articolo 1, comma 640, della Legge di stabilità per il 2016;

- il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in coerenza con il Programma di Governo e con gli indirizzi per il consolidamento del sistema economico, che richiede in tutti i settori rinnovate strategie, si adopera per un rilancio organico delle diverse tipologie di infrastrutture di trasporto, anche al servizio delle specifiche vocazioni dei territori, in grado di attivare nuove economie;
- le Regioni territorialmente interessate dalla Ciclovia del Garda prevedono, nell'ambito dei propri strumenti di pianificazione/programmazione, il seguente quadro programmatico correlato con la rete ciclabile europea denominata EuroVelo e quella nazionale denominata Bicitalia, in particolare:

Provincia Autonoma di Trento: Piano Urbanistico Provinciale (PUP) approvato con legge provinciale 27 maggio 2008, n.5 che identifica in maniera gerarchica e funzionale l'insieme delle reti per la mobilità trentina finalizzate a garantire i presupposti per la definizione degli approcci e strumenti relativi al trasferimento modale, allo sviluppo di un sistema di trasporto sostenibile, favorendo l'integrazione, la riorganizzazione e l'ottimizzazione dei diversi sistemi di trasporto anche con individuazione di sistemi di mobilità alternativa;

Regione Veneto: Master Plan approvato con DGR n. 336/2005 e aggiornato con successiva DGR 1792/2014, dove sono individuati i percorsi A1 "Ciclopista del Sole Eurovelo 7 – BiciItalia 1" e D1 "Da Verona al lago di Garda" e il parco ciclistico A1 "Parco ciclistico delle Colline Moreniche del Garda"; D.G.R. n. 1031 del 25 agosto 2015 con la quale è stato approvato un nuovo protocollo d'intesa per il completamento della rete ciclabile del Garda;

Regione Lombardia: Piano Regionale della Mobilità Ciclistica, in attuazione della legge regionale n. 7 del 30 aprile 2009 approvato con DGR n. X/1657 dell'11 aprile 2014, e Programma Regionale della Mobilità e dei Trasporti approvato dal Consiglio Regionale con DCR n. 1245 del 20 settembre 2016, con il percorso di interesse regionale n. 2 "Pedemontana alpina";

CONSIDERATO CHE

- la legge 11 gennaio 2018, n. 2 prevede che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sia approvato il Piano generale della mobilità ciclistica, parte integrante del Piano generale dei trasporti e della logistica, adottato in coerenza con il sistema nazionale delle ciclovie turistiche di cui all'articolo 1, comma 640, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
- il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti attiva, nell'ambito di quanto previsto dal decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999 ed in coerenza con l'atto di indirizzo n. 286 del 2015 emanato con decreto del Ministro concernente le priorità politiche da realizzare, azioni di efficientamento, per le varie fattispecie delle infrastrutture di trasporto, che incrementano la qualità, la sicurezza, l'innovazione e la sostenibilità ambientale e che, al contempo, possono garantire una offerta di opere e di servizi coerente con le diverse esigenze della domanda proveniente dai singoli utenti e dal mondo della produzione, a sostegno dello sviluppo dei territori inseriti in reti e circuiti ciclabili, anche connessi a quelli europei, ritenuti strategici per il sistema Paese;
- tale priorità risulta confermata nei successivi atti di indirizzo, in ultimo con atto n.373 del 2018, in cui fra le priorità politiche in tema di "incremento di efficienza del sistema dei trasporti" viene ricompresa la "prosecuzione delle attività per la promozione e realizzazione di progetti diretti a creare un sistema di ciclovie turistiche nazionali, di ciclostazioni, nonché per la sicurezza della circolazione ciclistica cittadina";
- il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti intende promuovere misure per:
 - ✓ la progettazione e la realizzazione di un sistema nazionale delle ciclovie turistiche integrato con le altre reti di trasporto, e coerente con la rete ciclabile europea denominata EuroVelo e quella nazionale denominata Bicitalia;
 - ✓ l'innalzamento dei livelli di sicurezza, di comfort e di qualità delle ciclovie turistiche attraverso la definizione di requisiti di pianificazione e standard tecnici di progettazione omogenei in tutto il

territorio nazionale che le ciclovie turistiche devono possedere per essere inserite nel Sistema nazionale di cui all'art.1, comma 640, della legge n.208 del 2015, e i percorsi e itinerari che costituiscono il medesimo Sistema nazionale delle ciclovie turistiche;

- il Ministero dei beni e delle attività culturali provvede, secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 368/1998, dal d.lgs. n. 42/2004 e dal DPCM n. 171 /2014, alla tutela, gestione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici e alla promozione delle attività culturali e, nell'esercizio di tali funzioni, favorisce la cooperazione con gli Enti Territoriali, con le Amministrazioni Pubbliche, con i privati e con le organizzazioni di volontariato e opera per la massima fruizione dei beni culturali e paesaggistici e per la più ampia promozione delle attività culturali, garantendone il pluralismo e l'equilibrato sviluppo in relazione alle diverse aree territoriali e ai diversi settori;
- il Ministero dei beni e delle attività culturali, nel perseguimento delle finalità di cui al decreto legge n. 83/2014, convertito dalla legge n. 106/2014, intende avviare e favorire iniziative di valorizzazione finalizzate a:
 - ✓ rafforzare l'attrattività dell'offerta culturale attraverso la valorizzazione del paesaggio e del patrimonio storico artistico, migliorando la sua accessibilità e fruibilità, con particolare riguardo al patrimonio diffuso e raggiungibile in modo capillare tramite la mobilità dolce;
 - ✓ mettere in rete i siti di interesse culturale e paesaggistico presenti nei diversi territori, migliorandone la fruizione pubblica;
- il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo provvede, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, allo svolgimento di funzioni e compiti in materia di turismo, cura della programmazione, del coordinamento e della promozione delle politiche turistiche nazionali, dei rapporti con le Regioni e dei progetti di sviluppo del settore turistico;
- il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, nel perseguimento delle suddette finalità, intende avviare e favorire iniziative di valorizzazione finalizzate a:
 - ✓ promuovere attività e iniziative connesse alla fruizione turistica anche ai fini dello sviluppo di nuova occupazione e nuove attività imprenditoriali;
 - ✓ promuovere iniziative turistiche finalizzate al rilancio delle aree interne;
- le Regioni intendono dar seguito alla propria pianificazione e programmazione attraverso la realizzazione della "Ciclovia del Garda", in un'ottica integrata di valorizzazione dei rispettivi territori.

TENUTO CONTO CHE

il progetto della Ciclovia del Garda è in grado di rispondere ai seguenti requisiti:

- *intermodalità con altri sistemi di trasporto, ed in particolare con il sistema ferroviario, fluviale e lacuale;*
- *interconnessione con altri itinerari cicloturistici;*
- *valorizzazione del patrimonio storico artistico e naturalistico;*
- *valorizzazione del patrimonio agricolo, enogastronomico e delle tradizioni popolari;*
- *sviluppo di ricettività turistica ecosostenibile;*
- *generazione di occupazione a partire dalle aree interne del Paese;*

il progetto della Ciclovia del Garda può pertanto contare sulla partecipazione di soggetti pubblici e privati, potenzialmente interessati al finanziamento ed alla realizzazione;

il 9 agosto 2017 è stato sottoscritto il Protocollo di Intesa tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, la Provincia Autonoma di Trento, le Regioni Lombardia e Veneto per la progettazione e realizzazione della ciclovia, individuando la Provincia Autonoma di Trento quale soggetto che ha la funzione di coordinamento e capofila tra le diverse Regioni e di interfaccia con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

il 07 novembre 2017 e 22 novembre 2017 la Provincia Autonoma e le Regioni hanno trasmesso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'art. 5 comma 1 lettera h) del suddetto Protocollo, la stima economica degli oneri per il progetto di fattibilità tecnica ed economica della ciclovia nonché la stima del fabbisogno per i successivi livelli di progettazione e per l'attuazione dei relativi interventi;

risulta necessario avviare immediatamente il progetto di fattibilità, così come definito nel D.Lgs. n. 50/2016, con i contenuti previsti dall'art. 6 comma 1 lett. K) del presente Protocollo;

VISTA

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.ii.mm., recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;
- il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche e integrazioni, recante: “*Nuovo Codice della Strada*”;
- la legge del 19 ottobre 1998, n. 366, e successive modifiche e integrazioni, recante: “*Norme per il finanziamento della mobilità ciclistica*”;
- il decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro dei trasporti 30 novembre 1999, n. 557, recante “*Regolamento recante norme per la definizione delle caratteristiche tecniche delle piste ciclabili*”;
- gli artt. 41 e 42 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 con i quali sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- l'articolo 33 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con il quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo;
- il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante: “*Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*”;
- il decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106;
- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante: “*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*”;
- il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, pubblicato nella G.U. 12 luglio 2018, n. 160;
- la direttiva del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 133 dell'11 aprile 2017, recante: “*disposizioni in ordine alle attività da realizzare per l'attuazione dell'articolo 1, comma 640, della legge n. 208 del 2015 – Ciclovie turistiche* ” finalizzata alla messa a disposizione dei soggetti capofila delle somme occorrenti per la progettazione di fattibilità tecnica ed economica;
- la direttiva del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 375 del 20 luglio 2017, recante: “*requisiti di pianificazione e standard tecnici per la progettazione e la realizzazione del sistema nazionale delle ciclovie turistiche*”;
- il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 29 novembre 2018, n. 517, che, all'art. 2, stabilisce che tutte le Regioni, Provincia Autonoma e Roma Capitale interessate dalle ciclovie si impegnino a sottoscrivere lo schema di Protocollo di cui all'allegato 2 del decreto medesimo, che annulla e sostituisce i precedenti nella parte in cui non ha prodotto effetti.

QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO TRA

Il **MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**, in persona del Direttore generale della D.G. per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali, dott. Antonio Parente;

e

la **PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO** in persona del Presidente della Provincia autonoma di Trento o suo delegato ... ;

la **REGIONE LOMBARDIA** in persona del ... ;

la **REGIONE DEL VENETO** in persona del

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1

(Valore delle premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo che, ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 29 novembre 2018 n.517, annulla e sostituisce il precedente Protocollo d'Intesa del 9 agosto 2017.

Articolo 2

(Finalità del Protocollo)

1. In attuazione dell'articolo 1, comma 640, della legge 28 dicembre 2016 e successive modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n.50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 e del comma 144, dell'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, la finalità del presente Protocollo è quella di regolare i rapporti tra le Amministrazioni impegnate nella realizzazione della Ciclovia del Garda consentendo all'Ente capofila, che si conferma nella Provincia autonoma di Trento, di assumere a propria volta tutti gli impegni derivanti dal presente Protocollo d'intesa e dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di data 29 novembre 2018 n. 517.
2. Le Amministrazioni aderenti individuano le azioni, a carico delle diverse Parti, necessarie alla definizione delle condizioni e modalità di erogazione del finanziamento per la progettazione e la realizzazione della "Ciclovia del Garda".
3. Le Amministrazioni aderenti si impegnano a gestire in modo coordinato e sistemico la realizzazione del Progetto, assicurando le migliori condizioni di efficienza e di economicità.

Articolo 3

(Individuazione degli impegni assunti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)

1. Per il conseguimento delle finalità del presente Protocollo il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si impegna a:

- a) approvare il Piano generale della mobilità ciclistica, parte integrante del Piano generale dei trasporti e della logistica, da adottare in coerenza con il sistema nazionale delle ciclovie turistiche di cui all'articolo 1, comma 640, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
- b) inserire le ciclovie turistiche - individuate come prioritarie all'articolo 1, comma 640, della legge n. 208 del 2015, tra cui la "Ciclovía del Garda", nell'Allegato Infrastrutture e nei documenti programmatici che costituiranno gli strumenti di pianificazione e programmazione generale di riferimento, affinché anche questa tipologia di opere sia identificata e riconosciuta come infrastruttura strategica di livello nazionale anche al fine del soddisfacimento della condizionalità per l'accesso ad eventuali finanziamenti comunitari;
- c) convocare il Tavolo Tecnico Operativo di cui al successivo art. 7 del presente Protocollo al fine di analizzare e valutare il progetto di fattibilità tecnica ed economica della "Ciclovía del Garda" nonché il progetto definitivo ed esecutivo di parti della stessa, ai fini della verifica del possesso dei requisiti di cui all'Allegato 4 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 517 di data 29 novembre 2018 e della congruità del costo;
- d) provvedere, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e con il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, sulla base di quanto proposto dalla Provincia autonoma di Trento e dalle Regioni Lombardia e Veneto, all'individuazione dei progetti costituenti i successivi lotti funzionali della Ciclovía del Garda che saranno beneficiari delle risorse economiche di cui all'articolo 1, comma 640, della legge n. 208 del 2015 e successive modificazioni e integrazioni, previa verifica di congruità del costo degli stessi;
- e) reperire eventuali ulteriori finanziamenti, anche in sede europea;
- f) provvedere alla compartecipazione con fondi dello Stato dei costi per la progettazione definitiva ed esecutiva e la realizzazione dei lotti funzionali che saranno individuati con il decreto interministeriale di cui all'articolo 1, comma 640, della legge n. 208 del 2015, da erogarsi secondo tempi e modalità che saranno definiti in successivi specifici accordi;
- g) provvedere all'erogazione delle risorse assegnate con le modalità di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 novembre 2018 n. 517. Salvo diversa indicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, assunta di concerto tra le Regioni e la Provincia autonoma, le risorse relative alla quota annualità 2017 – PTFE - come da tabella Piano di Riparto 2016-2017-2018-2019 allegato 1 del D.M. 517/2018 saranno versate sul conto di tesoreria del soggetto capofila Provincia autonoma di Trento - Conto di Tesoreria provinciale dello Stato di Trento (codice IBAN IT3210100003245211300306666), intestato alla Provincia autonoma di Trento, riportando nella causale: la dizione "CICLOVIA DEL GARDA" e verranno successivamente trasferite, dalla Provincia autonoma di Trento nel seguente modo:
 - a. alla Regione Lombardia sul conto di Tesoreria Provinciale dello Stato – sezione di Milano - codice Ente 30268 (specificando nella causale di versamento il codice di riferimento "S1", corrispondente alla Direzione Generale Infrastrutture, trasporti e mobilità sostenibile, e riportando la dizione "CICLOVIA DEL GARDA");
 - b. alla Regione Veneto sul conto corrente n. 0030523 presso BANCA D'ITALIA SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE DI VENEZIA intestato a Regione del Veneto "CICLOVIA DEL GARDA".

Per ciò che riguarda le successive quote, relative al primo lotto funzionale, previste dal D.M. n. 517/2018, ai fini dell'erogazione delle risorse di cui al Piano di Riparto 2016-2017-2018-2019 allegato 1 del citato decreto, le risorse saranno erogate alla Provincia autonoma di Trento quale soggetto capofila, e, sulla base di successivi accordi fra i Soggetti attuatori, la Provincia, Soggetto capofila, provvederà a trasferire le risorse di rispettiva competenza alle singole Regioni sulla base delle risultanze dei quadri economici progettuali.

Articolo 4

(Individuazione degli impegni assunti dal Ministero dei beni e delle attività culturali)

1. Per il conseguimento delle finalità del presente Protocollo il Ministero dei beni e delle attività culturali si impegna a:
 - a) collaborare con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nelle attività riportate all'articolo 3;
 - b) assicurare la collaborazione dei suoi istituti territoriali preposti alla tutela e valorizzazione per la definizione delle diverse fasi progettuali;
 - c) favorire attraverso un coordinamento unitario delle strutture territoriali coinvolte la migliore efficienza dei procedimenti di competenza;
 - d) avvalersi del proprio portale HUB-Geo-Culturale per graficizzare informaticamente il tracciato della ciclovia e metterlo in relazione con le banche dati inerenti il patrimonio tutelato e i vincoli dei beni interessati dal passaggio delle ciclovie. Lo strumento (che opera su standard open data) consentirà inoltre di accedere alle banche dati delle altre Amministrazioni coinvolte nel progetto, facilitando i processi di interoperabilità.

Articolo 5

(Individuazione degli impegni assunti dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo)

1. Per il conseguimento delle finalità del presente Protocollo il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo si impegna a:
 - a) collaborare con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nelle attività riportate all'articolo 3;
 - b) verificare che, in accordo con le Regioni interessate Veneto e Lombardia e Provincia autonoma di Trento, nell'ambito del Piano Strategico per il turismo dell'Italia, il progetto sia tra quelli individuati come strategicamente rilevanti nel rafforzamento della sostenibilità turistica e della collaborazione con le amministrazioni regionali;
 - c) inserire, una volta realizzata l'infrastruttura, la promozione della "Ciclovia del Garda" negli atti di indirizzo dell'ENIT, al fine di promuovere la comunicazione della vacanza attiva e della mobilità sostenibile;

Articolo 6

(Individuazione degli impegni assunti dalla Provincia autonoma di Trento e dalle Regioni Veneto e Lombardia)

1. Per il conseguimento delle finalità del presente Protocollo la Provincia autonoma di Trento e le Regioni Veneto e Lombardia si impegnano a:
 - a) individuare la Provincia autonoma di Trento quale Soggetto capofila che ha la funzione di coordinamento tra le diverse Regioni e di interfaccia con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche ai fini della rendicontazione dei costi della progettazione e della realizzazione dei diversi lotti funzionali, secondo le modalità concordate con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti stesso, fermo restando che la Provincia autonoma di Trento (capofila) rimane sollevata da ogni responsabilità in ordine alla correttezza ed alla regolarità dei dati e delle prestazioni fornite dalla Regione Lombardia e dalla Regione del Veneto;
 - b) attribuire alla Provincia autonoma di Trento, quale soggetto capofila, il coordinamento di tutte le attività volte alla progettazione unitaria della Ciclovia del Garda, al fine di assicurare l'uniformità della segnaletica e degli standard oltre che la continuità del percorso;
 - c) individuare quali Soggetti attuatori le Regioni Lombardia, Veneto e la Provincia autonoma di Trento, ciascuna per la parte di rispettiva competenza territoriale, anche ai fini dell'eventuale

diversa erogazione delle risorse e della rendicontazione finale, nonché dell'aggiornamento costante della banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229;

- d) individuare e raccordare, tramite il soggetto capofila, tutte le azioni e le attività volte al finanziamento, alla progettazione e alla realizzazione delle opere in progetto, anche per distinti lotti funzionali, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili;
- e) procedere, tramite il soggetto capofila, al monitoraggio delle attività secondo le scadenze predefinite affinché ciascuno dei soggetti firmatari, nel rispetto dei loro rispettivi ordinamenti, assicuri la progettazione, l'aggiudicazione, l'affidamento dei lavori, la loro realizzazione, contabilizzazione e liquidazione e collaudo secondo le norme vigenti;
- f) riprogrammare, tramite il soggetto capofila, le risorse economiche nel caso qualche progetto prioritario non potesse, in qualsiasi modo, essere progettato o attuato nei tempi e modi stabiliti;
- g) provvedere singolarmente direttamente o tramite un soggetto attuatore specificamente individuato anche per i singoli lotti funzionali ad:
 - espletare le procedure necessarie ad addivenire alla redazione e alla approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica della ciclovia per l'intero tracciato ricadente sul territorio di competenza anche per lotti funzionali;
 - acquisire i pareri, le autorizzazioni e le approvazioni necessarie per il progetto di fattibilità tecnica ed economica relativamente al tracciato ricadente sul territorio di competenza;
- h) porre in essere ogni azione utile al fine di coinvolgere le amministrazioni locali interessate e/o altri enti locali, comitati e associazioni, mediante atti e protocolli stabiliti dalle vigenti disposizioni;
- i) corrispondere alle richieste del Tavolo permanente di monitoraggio di cui all'art. 8 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 517 di data 29 novembre 2018 ed inviare entro il 15 marzo di ogni anno al Ministero infrastrutture e dei trasporti, D.G. per le strade e autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali, una apposita relazione sullo stato di avanzamento dei progetti finanziati e delle principali criticità riscontrate nell'attuazione degli interventi al fine delle valutazioni del Tavolo permanente di monitoraggio;
- j) trasmettere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per il tramite del Soggetto capofila, entro il 31 dicembre 2020 il progetto di fattibilità tecnico economica unitamente all'individuazione di uno o più lotti funzionali sulla base dei criteri previsti dalla direttiva n. 133 dell'11 aprile 2017. Il progetto di fattibilità tecnica economica è redatto in coerenza con i requisiti di pianificazione e gli standard tecnici per il sistema nazionale delle ciclovie turistiche di cui all'art. 7 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 517 e individua la lunghezza complessiva dell'asse principale della ciclovia;
- k) il progetto di fattibilità tecnica ed economica comprende:
 - lo studio di fattibilità (art. 14, comma 1, Dpr 207/2010) con l'analisi delle alternative progettuali;
 - relazioni, planimetrie, elaborati grafici (art. 17, comma 1, lettere a), b) ed e), Dpr 207/2010) con individuazione delle caratteristiche dimensionali, tipologiche, suddivisione in lotti funzionali e individuazione del 1° lotto funzionale, uno per regione;
 - calcolo sommario della spesa (art. 17, comma 1, lettere g) e h), Dpr 207/2010);
 - piano particellare preliminare (art. 17, comma 1, lettera i), Dpr 207/2010);
 - studio di inserimento urbanistico (art.164, d.lgs.163/06 –art.1, comma 2, lettera l),all. xxi;
 - studio di prefattibilità ambientale (art. 17, comma 1, lettera c), Dpr 207/2010);
 - studio archeologico e idrogeologico, ove strettamente necessario.

Tale progetto è valutato, ai sensi del DM 17 giugno 2016, con grado di complessità 0,45, destinazione funzionale dell'opera "viabilità ordinaria – piste ciclabili".

L'attività di verifica di cui all'art. 26 del Dlgs 50/16 è prevista sul progetto esecutivo del lotto funzionale, prima dell'inizio delle procedure di affidamento.

- l) favorire l'interconnessione della "Ciclovía del Garda" con altre ciclovie e/o altre reti infrastrutturali (ferroviarie, fermate bus, mezzi attrezzati al trasporto di biciclette, navigazione) e/o itinerari turistici (ciclopedonali, cammini, ippovie, ferrovie anche storiche);
- m) individuare per il progetto, ovvero per singolo lotto, forme e modalità di gestione e manutenzione della ciclovía turistica nel tempo, garantendo la piena efficienza e la sicurezza dell'infrastruttura;
- n) definire, attraverso successivi accordi tra i soggetti sottoscrittori del presente atto, le modalità attuative e di finanziamento per la progettazione definitiva ed esecutiva, nonché per la realizzazione e collaudo dell'intera ciclovía, anche per lotti funzionali successivi. Gli accordi saranno definiti compatibilmente con le risorse economiche, anche derivanti dalla programmazione europea, che si renderanno disponibili;
- o) rendicontare le somme erogate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con le modalità previste dall'art. 6 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 517 di data 29 novembre 2018 imputando la spesa su appositi capitoli di bilancio;
- p) aggiudicare entro il 30 giugno 2022 la gara dei lavori relativa al primo lotto funzionale individuato nel progetto di fattibilità tecnica ed economica, per ciascuna Regione di ciascuna ciclovía.

Articolo 7

(Modalità operative)

Ai fini dell'attuazione del presente Protocollo a seguito dell'emanazione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, sarà costituito un Tavolo Tecnico Operativo, presieduto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, composto dai rappresentanti delle Parti firmatarie, dal/i Soggetto/i attuatore/i ed eventualmente da ulteriori Enti/Istituzioni interessati dalla realizzazione della ciclovía e ampliabile, per particolari questioni, a contributi di esperti esterni proposti dalle Regioni e/o dai Ministeri. E' compito del Tavolo Tecnico Operativo provvedere a:

- condividere le procedure necessarie per rendere operativo il progetto della "Ciclovía del Garda", secondo le disposizioni che sono indicate nel decreto interministeriale di ripartizione delle risorse economiche ed in particolare quelle relative alle modalità di erogazione delle risorse economiche per le diverse annualità;
- definire il cronoprogramma delle attività, in coerenza con la disponibilità delle risorse economiche assegnate per le diverse annualità nonché con la eventuale quota parte proveniente dalle Regioni o da altre fonti di finanziamento;
- analizzare, in coerenza con le risorse economiche disponibili, la possibilità di realizzare tratte parziali della ciclovía turistica, in base alle priorità di intervento per successivi lotti funzionali, all'interno di un quadro coordinato complessivo.

Articolo 8

(Comunicazioni)

Tutte le comunicazioni relative al presente Protocollo dovranno essere inviate tramite e-mail al seguente indirizzo :

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Direzione generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali

Via Nomentana, 1 - 00161 Roma - dg.strade@pec.mit.gov.it

Oggetto: "Ciclovia del Garda"

e-mail: *segreteria.strade @mit.gov.it*

PEC: *dg.strade@pec.mit.gov.it*

Articolo 9

(Disposizioni finali)

Il presente Protocollo ha durata quinquennale, dal momento della sottoscrizione, e potrà essere modificato ed integrato per concorde volontà dei partecipanti.

Il **MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**, in persona del Direttore generale della D.G. per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali, dott. Antonio Parente;

la **PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO** in persona del Presidente della Provincia autonoma di Trento o suo delegato ... ;

la **REGIONE LOMBARDIA** in persona del ... ;

la **REGIONE DEL VENETO** in persona del

Roma, lì